

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo nominato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un c/c bancario presso la Banca convenuta, consultando l'estratto conto al 30 giugno 2009, accertò che "a causa della clonazione della carta-bancomat", erano state eseguite numerose operazioni di prelievo a lui non riconducibili.

Recatosi in banca lo stesso giorno, previo blocco della carta-bancomat e denuncia del fatto ai Carabinieri, accertava che le somme illecitamente prelevate ammontavano a complessivi euro 9.653,50.

Avviato, quindi, l'iter per ottenere il rimborso dalla banca, riceveva da questa tempestivamente (15 giorni dalla richiesta) la somma sottrattagli.

Nel dare atto dell'ottenuto rimborso, il ricorrente, palesando una certa insoddisfazione in relazione alla vicenda che lo aveva visto coinvolto e, imputando alla banca inadeguata diligenza professionale ex art.1176, comma 2 c.c. - per non avere tempestivamente rilevato l'anomalia delle operazioni di prelievo eseguite sul suo conto - lamentava un danno non patrimoniale conseguente ad "ansia, turbamento, grave limitazione del diritto di autodeterminazione" (per aver dovuto soppesare ogni sua attività o interesse che

comportasse una spesa di danaro, e per aver dovuto operare sgradite rinunce, costretto ad una sorta di limbo). In relazione a ciò, con il ricorso all'ABF il ricorrente chiede un "equo indennizzo".

Nelle proprie controdeduzioni la Banca, escludendo qualsiasi propria responsabilità, chiede il rigetto della domanda.

DIRITTO

Il problema che, allo stato, si pone è quello di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria del ricorrente in relazione alla verifica della sussistenza di una responsabilità della banca per il fatto di cui è stato vittima (sottrazione di danaro dal c/c mediante clonazione della carta-bancomat) nonché - ove la verifica si risolva in un giudizio affermativo di responsabilità - nell'accertamento della sussistenza di un danno non patrimoniale e nella individuazione della sua consistenza nummaria.

Per quanto concerne il primo aspetto (accertamento della responsabilità da inadempimento), il Collegio non può non considerare che l'intermediario, nel rimborsare l'importo sottratto al cliente e nel dichiararsi disposto a "provvedere al pagamento dei danni subiti solo se adeguatamente documentati, direttamente connessi al disguido verificatosi e stabiliti in via giudiziale" (vedi nota 28 dicembre 2009 della Banca), ha ammesso la propria responsabilità contrattuale, dichiarandosi, peraltro, disposta a risarcire i danni e i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie qualora il cliente li provasse adeguatamente.

Ciò precisato e ritenuto, il Collegio può e deve limitarsi a verificare se il ricorrente abbia provato il danno "non patrimoniale" ed "esistenziale" di cui chiede il ristoro, in misura, peraltro, indeterminata.

A questo riguardo, è pertinente il richiamo alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 che, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto della persona - nei casi in cui tale risarcibilità non sia prevista espressamente dalla norma - alla sussistenza di tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse leso sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia di minima tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi".

Nella fattispecie in esame, valutando le allegazioni fattuali che il ricorrente ha enumerato a corredo della domanda risarcitoria, alla luce del principio giurisprudenziale innanzi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiamato, non vi è alcun dubbio che la pretesa risarcitoria risulti infondata in quanto carente delle tre circostanze condizionanti la risarcibilità del danno non patrimoniale esistenziale.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO